

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1110-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1^o LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1960

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento va collegato a quello sulla benzina e gasolio, di cui costituisce una necessaria integrazione ai fini « produttivistici », che il Governo ha voluto e vuole perseguire attraverso la riduzione di prezzo di materie prime di grande importanza sul piano dei costi interni ed internazionali.

Il decreto-legge n. 590 riduce di lire 2.000 a quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio di lire 600 a tonnellata l'imposta sull'olio combustibile (oltre riduzioni varie per i derivati) e di lire 0,50 a mc. quella sul gas metano.

È di particolare rilievo la riduzione dell'imposta sull'olio combustibile che, sommata alla riduzione posta a carico dei produttori, consente una notevole riduzione, relativamente ad una materia che è importante come fonte energetica (basta pensare al notevole sviluppo assunto in Italia dalla produzione termica di energia elettrica).

Si è negato da qualche settore che il provvedimento di riduzione dell'imposta sull'olio combustibile possa fare sentire i suoi effetti sul prezzo al consumo.

La concorrenza tra i produttori — ed in questo campo l'Azienda di Stato avrà un preciso compito chiarificatore e rettificatore — non distornerà gli effetti voluti dal Governo, trasferendo a favore del consumatore il beneficio del minore costo fiscale.

La riduzione dell'imposta del gas metano farà, del pari, sentire gli effetti positivi del provvedimento sui prezzi di cessione del gas, sia nei suoi impieghi per riscaldamento e quale fonte energetica, sia come materia prima nell'industria chimica.

L'Azienda di Stato, quale principale produttrice di gas metano, sarà la attiva realizzatrice delle finalità del provvedimento, predisponendo il ribasso di prezzi del metano ceduto a terzi e volgendo a favore dei consumatori finali dei propri prodotti il beneficio

dei minori costi sostenendo negli impieghi diretti nelle imprese del Gruppo o autofinanziando, con i maggiori utili conseguenti, nuovi investimenti quali quelli di cui ha parlato alla Camera il Ministro Colombo per lo sfruttamento *in loco* dei giacimenti di Ferrandina.

È stata opportuna la posposizione a 45 giorni dalla data della pubblicazione del disegno di legge della decorrenza della efficacia del provvedimento per evitare la sempre complessa procedura di rimborso dell'imposta sulle eventuali giacenze presso grossisti e distributori, come è stato necessario prevedere e provvedere invece per la legge di conversione del decreto-legge sulla benzina e gasolio.

Gli effetti fiscali del provvedimento si tradurrebbero in una minore entrata non facilmente valutabile di cui si dispone il reintegro con altro disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

La produttività fiscale del provvedimento si assicura peraltro mediante un incremento del gettito fiscale alimentato dalla espansione di materia imponibile provocata dalla applicazione del provvedimento stesso.

I riflessi sul piano economico e reddituale dei minori costi dell'olio combustibile non possono non manifestarsi nell'incremento del reddito tassabile in testa a produttori e consumatori mediati e finali dell'olio combustibile.

D'altro canto, il minor prezzo di questa materia prima non potrà non attirare una maggiore domanda sul piano dei vecchi impieghi e di nuovi impieghi resi economicamente più convenienti.

Anche per questa via del maggior consumo si potrà assicurare un reintegro della minore entrata, pur ad imposta ridotta.

Con questa fiducia, onorevoli senatori, propongo l'approvazione del disegno di legge di conversione.

SPAGNOLLI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.